

DELIBERA N. 168/12/CSP
ARCHIVIAZIONE
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' GET SRL (EMITTENTE TELEVISIVA
LOCALE TCA TRENTINO TV)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 39, COMMA 5, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, INTEGRATO
DAL DECRETO LEGISLATIVO 44/10.

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 giugno 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante *Testo Unico della radiotelevisione*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come successivamente modificato ed integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19, recante “Istituzione del Comitato provinciale per le Comunicazioni”, pubblicata ne Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige il 27 dicembre 2005, n. 52;

VISTA la delibera 617/09/CONS, recante “Delega di funzioni al Comitato regionali per le comunicazioni” che delega al Comitato provinciale di Trento l'esercizio

della funzione di “Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”;

VISTA la delibera 52/99/CONS recante *Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*;

VISTA la delibera 53/99/CONS recante *Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni*;

VISTO l’accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e la Conferenza dei presidenti dell’assemblea dei consigli regionali e delle province autonome;

VISTA la delibera 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*;

VISTA la delibera 444/08/CONS recante *Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome*;

RILEVATO che il Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento ha contestato, con atto notificato il 26 gennaio 2012, alla società GET SRL, con sede legale in via Giambattista Unterberger n. 5 - 38121 Trento, esercente l’emittente televisiva locale *Tca Trentino TV*, la trasmissione della sponsorizzazione di una rubrica economica del TG con il logo delle “Casse rurali trentine” il 19 ottobre 2011, in violazione dell’art. 39, comma 5, del decreto legislativo 177/05.

VISTE le memorie giustificative inviate dalla società con fax del 24 febbraio 2012, nelle quali fa presente che la direttiva europea 2007/65/CE faccia espresso divieto di sponsorizzare i telegiornali nella parte riguardante l’informazione e la politica escludendo però fattispecie di altra natura;

RILEVATO che il Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento, con propria nota protocollata da questa Autorità il 18 aprile 2012, ha proposto, l’archiviazione del procedimento istruito riconoscendo l’assenza della violazione

contestata ai sensi dell'articolo 39, comma 5, del dlgs 177/05, in accoglimento delle giustificazioni della società;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 177/05 all'art. 39, comma 5 << *E' vietata la sponsorizzazione di telegiornali e radiogiornali e di notiziari di carattere politico* >

RITENUTO di accogliere la proposta del Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento di archiviazione del procedimento nei confronti della società per l'assenza della violazione e per l'erroneo riscontro e conseguente contestazione, in quanto dalla documentazione istruttoria inviata risulta che la contestazione è stata rilevata per la comparsa del logo delle Casse rurali Trentine apparso sulla pagina del notiziario economico finanziario, trasmesso il 19 ottobre 2011 alle ore 4.06.24, nella quale vengono lette esclusivamente le quotazioni degli indici della Borsa internazionale, informazioni sul listino di Borsa che sono fornite in una rubrica distinta dal notiziario d'informazione ed attualità politica trasmesso in precedenza, rubrica che per le sue caratteristiche ed i contenuti non ricade nel divieto di sponsorizzazione di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integrato dal decreto legislativo n. 44 del 2010;

RITENUTO, pertanto, di non poter dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della violazione dell'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integrato dal decreto legislativo n. 44 del 2010;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 29 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

L'archiviazione del procedimento istruito dal Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento alla società GET SRL, con sede legale in via Giambattista Unterverger n. 5 - 38121 Trento, esercente l'emittente televisiva locale *Tca Trentino TV*, per non luogo a procedere.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma 22 giugno 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola